



CODICE CIVILE

Art. 310 c.c.

Cessazione degli effetti dell'adozione

Gli effetti dell'adozione cessano:

- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante. (40)

Versione in vigore dal 20 settembre 1975 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 52

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	I — Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 234, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento e' avvenuto".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-310-cessazione-degli-effetti-dell-adozione/versione/52>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it